



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
M I L A N O



CORSO DI FORMAZIONE PER L'ISCRIZIONE  
NEGLI ELENCHI DEI PROFESSIONISTI CHE  
PROVVEDONO ALLE OPERAZIONI DI VENDITA

**PIGNORAMENTO IMMOBILIARE:  
Natura, contenuto, oggetto, soggetti  
legittimati dal lato attivo e passivo,  
trascrizione**

SILVIA VAGHI

25 settembre 2023



- ART. 491 C.P.C.:** l'espropriazione forzata ha inizio con il pignoramento
- il pignoramento segna l'inizio di una sequenza procedimentale in cui si articola il processo esecutivo
  - è lo strumento con cui si procede all'individuazione dei beni che devono essere espropriati e si impone il vincolo processuale e sostanziale che li destina al soddisfacimento della pretesa creditoria consacrata nel titolo esecutivo (applicazione processuale del principio della responsabilità patrimoniale sancito dall'art. 2740 c.c.)

**ART. 492 C.P.C.:** norma che regola l'atto di pignoramento in generale e ne individua il contenuto. Detta disciplina, come noto, è integrata dalle disposizioni relative alle singole forme di espropriazione, ossia mobiliare, presso terzi ed immobiliare (artt. 513, 543 e 555 c.p.c.)

Gli effetti sostanziali sono invece regolati dagli artt. 2911 e ss. c.c.

# Funzione dell'atto di pignoramento immobiliare:

l'atto di pignoramento ha molteplici funzioni:

- a) **individuazione dei diritti e dei beni da espropriare (imprime un vincolo su specifici beni del debitore – o di soggetti terzi nelle ipotesi ex art. 602 c.p.c.);**
- b) **individuazione dei soggetti del processo esecutivo**
- c) **ingiunzione rivolta al debitore di non disporre dei beni stessi;**
- d) **opponibilità dell'atto ai terzi mediante la trascrizione nei registri immobiliari**

## Contenuto dell'atto di pignoramento immobiliare:

- l'atto di pignoramento ha un contenuto tipico evincibile dall'art. 492 c.p.c. costituito :
- dall'**ingiunzione che l'ufficiale giudiziario rivolge al debitore di astenersi da qualsiasi atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito il bene assoggettato all'espropriazione e i frutti relativi;**
  - dall'**invito rivolto al debitore** a dichiarare la residenza o ad eleggere domicilio in uno dei comuni del circondario ove ha sede il giudice competente per l'esecuzione **seguito dall'avvertimento** che in caso di mancanza o di irreperibilità presso i luoghi indicati, le successive notifiche verranno eseguite presso la cancelleria.
  - Dall'**avvertimento** circa la possibilità di formulare istanza di conversione ex art. 495 c.p.c. e che l'opposizione all'esecuzione è inammissibile se proposta oltre l'udienza di vendita (con eccezione dell'opposizione proposta per fatti sopravvenuti o successivamente per causa a lui non imputabile).
  - **per i pignoramenti notificati dal 28.2.2023** deve contenere **informazioni** circa istanza di ricerca telematica dei beni e di quando si è concluso ( in quanto detta istanza sospende il termine dell'art. 481 , co. I, c.p.c. e serve per verificare, da parte del debitore, se l'esecuzione sia stata tempestivamente iniziata).

## Omissione di taluno dei contenuti tipici:

- Omissione dell'ingiunzione : vizio di nullità relativa del pignoramento rilevabile con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di legge; tale impostazione è prevalsa dopo che per lungo tempo si riteneva una ipotesi di inesistenza /nullità insanabile rilevabile d'ufficio ed in qualunque momento anche dalla parte. Invece l'impostazione della rilevanza mediante opposizione 617 cpc è coerente con orientamento per cui processo esecutivo si articola in una serie di subprocedimenti autonomi e l'invalidità non rilevata nei termini di ciascuna fase è sanata.
- Omissione dell'invito a dichiarare la residenza ovvero eleggere domicilio e del conseguente avvertimento: inapplicabilità della norma nella parte in cui prevede che le successive notifiche e comunicazioni si effettuano presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione; deducibile con opposizione ex art. 617 c.p.c., ma deve indicare il concreto pregiudizio (ad esempio non in generale il difetto di contraddittorio, ma di non essere stato sentito in sede di udienza 569)
- Omissione avviso su conversione ai sensi dell'art. 495 e opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.: sarà rilevabile da parte ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ma non ha interesse salvo che non sia allegato pregiudizio; in caso di 495 cpc – avvertimento riproduttivo da norma di legge - giudice potrebbe far notificare atto per sanare detta omissione di modo da informare il debitore ; in caso di opposizione potrebbe cmq invocare la proponibilità successivamente per causa a lui non imputabile derivante dal mancato avviso.
- Omissione informazioni relative ricerca dei beni: elementi per far comprendere a debitore se precetto fosse perentorio e proporre 617 c.p.c.

## **Natura complessa dell'atto di pignoramento in punto di competenza**

E' un atto composito in quanto redatto e sottoscritto da avvocato munito di mandato che lo trasmette all'ufficiale giudiziario che lo integra con l'ingiunzione al debitore.

La necessità della redazione e sottoscrizione dell'avvocato si rinviene dal combinato disposto degli artt. 170 disp. att. c.p.c. e 125 c.p.c.

La mancata sottoscrizione dell'avvocato si ritiene che comporti una nullità assoluta ed insanabile; quindi, sempre rilevabile dal giudice in qualsiasi momento e dalla parte anche oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c., impugnando il primo atto successivo in cui sia venuto a conoscenza di detta invalidità: comporta improseguibilità e chiusura del processo esecutivo

**Competenza a notificare l'atto di pignoramento** spetta a ufficiale giudiziario ove risiede il debitore e sono ubicati gli immobili. Se detti luoghi non coincidono si può provvedere tramite ufficiale del luogo di residenza a mezzo posta o a mezzo servizio posta con ufficiale del luogo dove sono beni . Proponibile opposizione 617 cpc

**Nullità notifica del pignoramento:** GE può disporre rinnovazione; ove non disposta il debitore può proporre opposizione ex art. 617 cpc avverso primo atto conosciuto di cui denunzi nullità derivata

**Inesistenza notifica del pignoramento:** il GE dovrà dichiarare improseguibile il processo esecutivo

## Natura dell'atto di pignoramento immobiliare

**Art. 555 c.p.c.** dispone che: «il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dal codice civile per l'individuazione dell'immobile ipotecato i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre ad esecuzione e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'art. 492.".

Costituisce una **fattispecie a formazione progressiva** (in tal senso la giurisprudenza maggioritaria : cfr. Cass. civ., sez. III, n. 7998/2015 secondo

*CUI «In materia di espropriazione immobiliare, il pignoramento, pur componendosi di due momenti processuali, cui corrispondono i due diversi adempimenti della notifica dell'atto al debitore esecutato e della sua trascrizione nei registri immobiliari, è strutturato come fattispecie a formazione progressiva, nella quale, mentre la notificazione dell'ingiunzione al debitore segna l'inizio del processo esecutivo (e produce, tra gli altri effetti, quello dell'indisponibilità del bene pignorato), la trascrizione ha la funzione di completare il pignoramento, non solo consentendo la produzione dei suoi effetti sostanziali nei confronti dei terzi e di pubblicità notizia nei confronti dei creditori concorrenti, ma ponendosi anche come presupposto indispensabile perché il giudice dia seguito all'istanza di vendita del bene. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione con cui il giudice di merito - in relazione ad una fattispecie caratterizzata dalla ricorrenza di due pignoramenti contestuali, notificati, rispettivamente, a nome di ciascun creditore, uno solo dei quali, però, risultava trascritto - aveva dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva, in ragione della rinuncia agli atti proveniente dal solo creditore che aveva provveduto alla trascrizione del pignoramento, senza che l'altro fosse intervenuto nella processo esecutivo dal primo instaurato»).*

Nonché

Cass. sez. III, n. 37558/2022 che ha affermato:

*«In materia di espropriazione immobiliare, il pignoramento è strutturato come fattispecie a formazione progressiva nella quale la notificazione dell'ingiunzione all'esecutato segna l'inizio del processo esecutivo e la trascrizione nei registri immobiliari ha la funzione di completare il pignoramento e di renderlo opponibile ai terzi; pertanto, la sospensione dell'esecutività del titolo esecutivo - se disposta dopo la notifica del pignoramento, ma prima della sua trascrizione - determina l'automatica sospensione della procedura già pendente ex art. 623 c.p.c., ma non inibisce la suddetta trascrizione, che costituisce attività conservativa e di mero completamento della fattispecie a formazione progressiva già "in itinere", in difetto della quale il vincolo, pur efficace tra le parti, risulterebbe altrimenti inopponibile, così vanificandosi totalmente la sua efficacia e la stessa utilità della perdurante pendenza del processo»*

## Sequestro conservativo e conversione in pignoramento

Nel caso in cui il creditore abbia ottenuto un sequestro conservativo, attuato ai sensi dell'art. 679 c.p.c. sui beni immobili mediante la trascrizione del provvedimento cautelare notificato, il pignoramento non si effettua nelle forme di cui agli artt. 492 e 555 c.p.c.

Difatti, allorquando interviene sentenza esecutiva di condanna, si ha conversione del sequestro in pignoramento.

**Art. 156 Disp Att C.P.C. :** il sequestrante che abbia ottenuto sentenza di condanna deve depositare la sentenza di condanna esecutiva entro 60 giorni dalla comunicazione e annotare la sentenza a margine della trascrizione del sequestro (laddove non si attivi nel termine perentorio conseguirà l'inefficacia del pignoramento ai sensi dell'art. 630 c.p.c. : cfr. sul punto : Cass. 10029/2006; Cass. 18536/2007).

La giurisprudenza di legittimità afferma che *"la conversione del sequestro conservativo in pignoramento opera ipso iure nel momento in cui il sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva, iniziando in quello stesso momento il processo esecutivo, di cui il sequestro stesso, una volta convertitosi in pignoramento, costituisce il primo atto"* (Cass. 18536/2007; Cass. 8615/2004)

## **Momento perfezionativo del pignoramento:**

Produce i suoi effetti nei confronti del debitore dalla notifica (momento dal quale può proporre opposizione 617 c.p.c.), ma si perfeziona con la trascrizione nei registri immobiliari, rendendo opponibile il pignoramento ai soggetti terzi

Da perfezionamento notifica del pignoramento decorre termine per depositare istanza di vendita e documentazione ipocatastale o certificazione notarile ex art. 567 c.p.c.

## OGGETTO DEL PIGNORAMENTO:

Il pignoramento immobiliare deve indicare “esattamente” il diritto reale ed il bene immobile che si intende sottoporre ad esecuzione. A tal fine si utilizzano “gli estremi richiesti per l’individuazione dell’immobile ipotecato” dall’art. 2826 c.c..

L’art. 2826 c.c. specifica che *“l’immobile deve essere specificatamente designato con l’indicazione della sua natura, del comune in cui si trova, nonché dei dati di identificazione catastale; per i fabbricati in corso di costruzione devono essere indicati i dati di identificazione catastale del terreno su cui insistono”*. Non più prescritta indicazione confini (l. n. 52/1985). Cosa succede in caso di mancanza di questi elementi?

Laddove manchi totalmente l’indicazione del diritto o l’identificazione del bene (ma anche dei soggetti) il pignoramento è invalido.

L’erronea descrizione di uno degli elementi oggettivi e soggettivi può comportare, invece, l’invalidità se sussiste una reale incertezza nell’identificazione del bene e dei soggetti (cfr. Cass. civ, sez. III, n. 19123/2020 secondo cui L’errore sugli elementi identificativi dell’immobile pignorato non è causa di nullità dell’atto di pignoramento, salvo che induca incertezza assoluta sul bene gravato). Per determinare se vi sia incertezza assoluta bisogna tenere conto sia dell’atto di pignoramento che della nota di trascrizione, essendo una fattispecie a formazione progressiva. Diversamente ai fini dell’opponibilità ai terzi del pignoramento vige il c.d. principio di autosufficienza della nota.

## Diritti oggetto di pignoramento :

- Tutti i diritti immobiliari suscettibili di alienazione e di valutazione economica (piena proprietà- anche pro quota – nuda proprietà, usufrutto, superficie enfiteusi)
- Non sono invece espropriabili il diritto di servitù, uso e abitazione
- E' espropriabile solo il diritto reale nella sua reale consistenza perché il creditore non può costituire diritti reali parziali non esistenti o frazionare la quota del diritto facente capo all'esecutato (la vendita forzata implica il trasferimento di diritti esistenti e non la costituzione di diritti nuovi – Cass. n. 6576/2013). Ne costituiscono addentellati normativi artt. 2910 c.c. e 2919 c.c.
- Principio è che non si possono costituire diritti diversi da quelli esistenti in capo al debitore sul bene mediante il pignoramento. Tuttavia, è possibile considerare valido il pignoramento in virtù del principio di conservazione degli atti ex art. 156 c.p.c. allorché il diritto pignorato abbia un'estensione maggiore (cfr. sul punto cass. 6833/2015 secondo cui : In tema di esecuzione forzata, qualora il giudice dell'esecuzione, in sede di verifica della titolarità dei diritti reali del debitore sul bene pignorato, ne accerti una estensione minore rispetto a quanto prospettato nel pignoramento, l'atto è efficace e l'esecuzione può proseguire rispetto al diritto, nella minore estensione o quota, di cui il debitore risulti l'effettivo titolare purché, con tale atto di impulso del processo esecutivo, non si dia luogo alla costituzione di nuovi diritti sul bene oggetto del pignoramento, fatta salvo, peraltro, la pretesa del creditore, il quale annetta espressamente carattere di inscindibilità al diritto pignorato, insistendo sulla vendita dei diritti sul bene come da lui erroneamente individuato e non di altro o minore)

- Facendo applicazione di detto principio, ipotizzabili varie ipotesi:
  - a) pignoramento avente ad oggetto la piena proprietà anziché la nuda proprietà: pignoramento valido, trattandosi del medesimo diritto pignorato con un'estensione oggettiva maggiore
  - b) Pignoramento avente ad oggetto piena proprietà anziché diritto di usufrutto o proprietà superficaria: pignoramento c.d. in eccesso è valido
  - c) pignoramento cadente sulla nuda proprietà o sull'usufrutto anziché sulla piena proprietà: invalido perché trasferendo il bene ed il diritto pignorato si costituirebbe un nuovo diritto in capo al debitore (rispettivamente nuda proprietà e usufrutto); inoltre il diritto ha estensione oggettiva minore. Pignoramento c.d. in difetto invalido

Il Giudice dell'esecuzione può rilevare d'ufficio e dichiarare l'invalidità del pignoramento a cui consegue pronuncia di improseguibilità del processo esecutivo, che può costituire oggetto di opposizione agli atti esecutivi.

Il pignoramento avente ad oggetto la nuda proprietà presenta problematiche operative, da tenere in considerazione durante il corso del processo esecutivo:

- Laddove nel corso del processo esecutivo deceda l'usufruttuario l'esecuzione proseguirà sul diritto di piena proprietà, senza alcuna nuova trascrizione. Quindi il processo esecutivo prosegue su diritto diverso da quello pignorato: effetto ex lege derivante da morte usufruttuario;
- bisognerà verificare periodicamente l'esistenza in vita dell'usufruttuario: varie ipotesi: 1) Ove risulti deceduto prima dell'aggiudicazione occorrerà stimare nuovamente il bene e porre in vendita la proprietà; 2) ove sia intervenuta l'aggiudicazione, il GE potrà sempre revocare la vendita ai sensi dell'art. 586 c.p.c. (cass. 10253/2015); 3) ove il DT sia stato emesso, alcun provvedimento sarà possibile da parte del GE e il nuovo titolare diventerà pieno proprietario.



## Il pignoramento avente ad oggetto una quota del bene (art. 599 cpc):

- Discorso analogo a quello relativo a diritti differenti di maggior o minore estensione Quindi:
  - a) Se pignorata quota maggiore, il pignoramento viziato per eccesso sarà valido;
  - b) Se pignorata quota inferiore, il pignoramento viziato per difetto sarà invalido.
- Se atto di pignoramento indica quota inferiore o non indica la quota pignorata del diritto? Si rientra in ipotesi a)
- Se atto di pignoramento non indica quota pignorata del diritto, ma la nota di trascrizione sì? Si segnala Cass. civ., sez. III, n. 6833/2015 secondo cui «*il pignoramento di beni appartenenti solo in quota all'esecutato è nullo ove, nel relativo atto, non sia indicata la misura di quest'ultima; qualora, peraltro, la quota dell'esecutato si ricavi con chiarezza dalla nota di trascrizione, la reciproca interazione tra i due atti consente di escludere ogni incertezza sull'identificazione del diritto assoggettato ad esecuzione, sicché, anche in ragione del principio di conservazione degli atti del processo, non può essere dichiarata la nullità dell'atto di pignoramento, in dipendenza di una lacuna solo originaria*».



Segue: Il pignoramento avente ad oggetto una quota del bene (art. 599 cpc):

- L'accertamento sulla coincidenza tra quota oggetto di pignoramento e titolarità del debitore appare più complicato in presenza di un acquisto *iure hereditatis* del bene da parte del debitore. Occorrerà verificare come ha avuto luogo la delazione ereditaria e se il soggetto è effettivamente erede per comprendere se è stato pignorato il diritto spettante al debitore.
- Il Giudice dell'esecuzione potrà effettuare detto controllo solo al momento del deposito della documentazione ex art. 567 c.p.c. Quale tipo di controllo è richiesto al GE? Cass. 26 maggio 2014, n. 11638 è intervenuta in materia, concludendo che, *«in materia di espropriazione immobiliare, qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l'accettazione dell'eredità non sia stata trascritta a cura dell'erede - debitore esecutato, si prospetta questa alternativa: - se il chiamato all'eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell'eredità, il creditore procedente può richiedere, a sua cura e spese, la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente, anche dopo la trascrizione del pignoramento, ripristinando così la continuità delle trascrizioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 2650 c.c., comma 2, purché prima dell'autorizzazione alla vendita ai sensi dell'art. 569 c.p.c.; - se, invece, il chiamato all'eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell'eredità ma questo non sia trascrivibile, perché non risulta da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, ovvero se si assume che l'acquisto della qualità di erede sia seguito ex lege ai fatti di cui agli artt. 485 o 527 c.c., non risultando questo acquisto dai pubblici registri, la vendita coattiva del bene pignorato ai danni del chiamato presuppone che la qualità di erede del debitore esecutato sia accertata con sentenza; anche in tal caso dovendo reputarsi possibile che tanto intervenga pure dopo il pignoramento, ma prima della vendita».*

## Il pignoramento di un bene in comunione legale

- Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6575/2013 sulla natura della comunione legale e sull'espropriazione: «La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all'atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione».
- Cass. 9536/2023 sulla trascrizione del pignoramento di un bene in comunione legale: Nel caso di espropriazione di un bene in comunione legale per crediti personali di un solo coniuge, la trascrizione del pignoramento va eseguita anche nei confronti del coniuge non debitore, in quanto anch'egli soggetto passivo dell'espropriazione, considerato che nella struttura di fattispecie a formazione progressiva del pignoramento immobiliare la formalità pubblicitaria ha la funzione di completare il pignoramento e di renderlo opponibile ai terzi, dovendosi dar conto della natura di cespite in comunione legale nel quadro "D" della nota di trascrizione.

Regole per sottoporre ad esecuzione forzata un bene in comunione legale tra coniugi per debito di uno solo dei coniugi:

- a) il bene in comunione legale va necessariamente aggredito per l'intero (si deve «qualificare come sola legittima l'opzione ricostruttiva della necessità di sottoporre, per il credito personale verso uno solo dei coniugi, il bene a pignoramento per l'intero, nei limiti dei diritti nascenti dalla comunione legale»);
- b) «la soggezione ad espropriazione di un bene sul quale ha eguale contitolarità il coniuge non debitore lo configura come soggetto passivo dell'espropriazione in concreto operata, con diritti e doveri identici a quelli del coniuge debitore esecutato»; attenzione: siccome non è debitore può, analogamente al terzo proprietario che subisce l'espropriazione, presentare offerte e partecipare all'asta ai sensi dell'art. 579 c.p.c.
- c) da tale premessa discende che del pignoramento va fatta «notificazione anche al coniuge non debitore», che è destinatario dell'ingiunzione ex art. 492 cod. proc. civ. e a cui si applicano anche le disposizioni «dell'art. 498, e dell'art. 567 c.p.c., vale a dire la necessità dell'avviso ai suoi creditori iscritti personali e della documentazione c.d. ipotecaria almeno ventennale a lui relativa»;
- d) la trascrizione nei registri immobiliari dev'essere eseguita anche nei confronti del coniuge non debitore, in quanto soggetto passivo dell'espropriazione, sia perché, nella struttura di fattispecie a formazione progressiva del pignoramento immobiliare, la formalità pubblicitaria ha la funzione di completare il pignoramento e di renderlo opponibile ai terzi (così Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 37558 del 22/12/2022, Rv. 666570-01; in precedenza, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7998 del 20/04/2015, Rv. 635099-01), sia perché il periodo individuato dal succitato art. 567 cod. proc. civ. si riferisce ai «venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento», facendo menzione del pignoramento di cespiti in comunione legale nel quadro "D" della nota di trascrizione (dev'essere così intesa, perciò, l'affermazione di Cass. 6575/2013, secondo cui «della contitolarità solidale derivante dal regime di comunione legale può darsi adeguato conto nell'apposita sezione – a contenuto libero – della nota di trascrizione di un pignoramento che va operato nei riguardi del bene per intero, o, comunque, nelle stesse forme in cui può essere comunque opponibile l'appartenenza alla comunione legale anche dei beni per i quali la nota di trascrizione non fa menzione espressa»);
- e) del bene così pignorato (per intero) va disposta la vendita o l'assegnazione, ovviamente per l'intero;
- f) al momento del trasferimento coattivo della proprietà del bene (e, quindi, per gli immobili, con la pronuncia del decreto di trasferimento), la comunione si scioglie limitatamente a quel bene e il coniuge non debitore matura il diritto alla metà della somma lorda ricavata dall'alienazione (o del valore, in caso di assegnazione).

## **Casi di invalidità del pignoramento avuto riguardo al diritto**

Il pignoramento è invalido laddove si sia sottoposto a pignoramento un diritto di cui il debitore non sia titolare (fatta salva ipotesi di cui all'art. 602 c.p.c. e 2910 c.c. e della comunione legale).

Se il debitore è titolare di un diritto reale minore o di una quota del bene, verificare se il pignoramento possa dirsi effettuato in eccesso ovvero in difetto e si avranno soluzioni già indicate .

Normalmente il GE si avvede dell'invalidità del pignoramento sotto il profilo del diritto, dei beni e dei soggetti titolari del bene allorquando viene depositata la documentazione ex art. 567 c.p.c.

# Individuazione dei beni oggetto di pignoramento :

## Quali beni sono pignorabili?

- Tutti i beni immobili alienabili salvo che la legge disponga diversamente (beni demaniali e che appartengono al patrimonio indisponibile degli enti pubblici )
- Alloggi di edilizia economica e popolare (nei casi di cui all'art. 1 comma 376 e ss l. n. 178/2020: sanziona con nullità esecuzione se non informati a mezzo pec del pignoramento enti erogatori e uffici degli enti pubblici)
- Immobili abusivi (art. 46 DPR 380/2001: le norme che fanno divieto di trasferire gli immobili abusivi non si applicano ai trasferimenti coattivi e da esecuzione forzata)
- Beni costituiti in fondo patrimoniale: potrà essere esclusa loro aggredibilità su opposizione del debitore, su cui incombe onere della prova circa l'estraneità dell'obbligazione per cui il creditore procede in executivis rispetto ai bisogni della famiglia;
- Beni costituiti in trust: aggredibili con precisazione che siccome trust non ha soggettività giuridica , il pignoramento va notificato al trustee in proprio quale proprietario dei beni (e non quale legale rappresentante del trust : cfr. cass 2043/2017).
- Beni di interesse artistico – culturale: pignorabili ma bisogna tener conto della disciplina speciale contenuta nel d.lgs42/2004 (prelazione e quindi entro 30 giorni da emissione DT va fatta *denuntiatio* alla soprintendenza)

# Beni a cui si estende il pignoramento

## Art. 2912 c.c.

Il pignoramento comprende gli accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata

**Accessorio:** Per accessorio si intende una cosa che pur conservando la propria individualità materiale, si trova in rapporto di connessione con una cosa principale tale per cui segue il regime giuridico di quest'ultimo.

Nel concetto di accessorio rientra l'accessione del bene costruito sul terreno pignorato, a prescindere che questo sia stato realizzato prima o dopo l'avvio del processo esecutivo.

**Pertinenze:** cose che pur conservando la loro individualità sono destinate in modo durevole al servizio o ad ornamento di altre (art. 817 c.c.)

Esempi di pertinenze più ricorrenti: cantine, soffitte, giardino.

L'estensione opera alle pertinenze in presenza di determinate condizioni onde evitare che vi siano dei problemi rispetto all'opponibilità ai terzi del vincolo:

- L'estensione va esclusa quando dall'esame dell'atto di pignoramento emergano elementi idonei a far ritenere che il creditore scientemente non volesse farlo estendere alla pertinenza.
- L'esclusione è ammessa quando la pertinenza abbia dati catastali identificativi autonomi

In proposito si veda Cass. n. 11272/2014 secondo cui *«La mancata indicazione espressa, nel pignoramento e nella nota di trascrizione, dei dati identificativi catastali propri, esclusivi ed univoci, di una pertinenza, a fronte dell'espressa indicazione di quelli, diversi e distinti, di altri beni, integra, in difetto di ulteriori ed altrettanto univoci elementi in senso contrario (ricavabili, ad esempio, da idonee menzioni nel quadro relativo alla descrizione dell'oggetto o nel quadro "D" della nota meccanizzata), una diversa risultanza dell'atto di pignoramento e della sua nota di trascrizione, idonea a rendere inoperante la presunzione dell'art. 2912 cod. civ.»*

Esempio valido pignoramento se contenuta descrizione della pertinenza nell'atto e indicato dato identificativo catastale in nota di trascrizione.

### **Parti comuni**

Come comprendere se il pignoramento si estenda alle parti comuni, seppur dotate di autonomo dato identificativo catastale.

Se è autonomamente alienabile, in quanto ha autonomia funzionale (es. Alloggio portinaio, sottotetto) pignoramento non si estende; diversamente, se è asservito a tutte le unità ed è comune il godimento, salvo che non risulti il contrario dal titolo (1117 c.c.) si estenderà pro quota. Si estende certamente ai beni comuni non censibili.

## Come deve essere identificato il bene pignorato?

- La disposizione di riferimento è **l'art. 2826 c.c.** (richiamata dall'art. 555 c.p.c.) :
  - Natura (terreno/fabbricato)
  - Comune
  - Dati di identificazione catastale
  - Confini? Non espressamente richiesta da art 2826 c.c., ma prescritta da art 29 l. 52/1985

## Quando il pignoramento è invalido ? Qualsiasi errore nell'identificazione del bene è rilevante?

Le anomalie sull'individuazione dei beni nonché sull'identificazione dei soggetti sono risolte sulla scorta del principio enunciato dall'art. 2655 c.c. in relazione alla nota di trascrizione secondo cui non qualsiasi omissione o inesattezza nella nota di trascrizione determina la sua invalidità, bensì solo quelle che ingenerano incertezze sulle persone, sul bene e sulla natura giuridica dell'atto.

Giurisprudenza granitica afferma: *«L'errore contenuto nell'atto di pignoramento sugli elementi identificativi del bene pignorato non è causa di nullità del pignoramento, tranne nel caso in cui comporti incertezza assoluta sul bene stesso»* (cass n. 2110/2014)

Principio è che non deve sussistere incertezza sull'identificazione e individuazione del bene .

Prevalenza del dato catastale su elementi descrittivi.

esempi:

- a) Inesatta indicazione dei dati catastali: Il pignoramento è nullo quando rechi un'inesatta indicazione dei dati catastali;
- b) Se non indicato indirizzo o vi è un errore: è valido quando, essendo corretta la sua identificazione catastale, rechi qualche inesattezza nella descrizione degli altri dati ( es. indirizzo).

## **Casistica inerente i dati catastali indicati nel pignoramento**

### **1) Difformità tra titolo e nota di trascrizione**

Il dato catastale indicato nel titolo non corrisponde a quello indicato nella nota di trascrizione: nullità della trascrizione ai sensi dell'art. 2655 c.c.; non opponibile ai terzi il pignoramento in quanto non è trascritto (difforme da questa conclusione Cass. civ. 19123/2020 che ha ritenuto che a fronte di un pignoramento con dato catastale invalido e successivi atti corretti non vi fosse incertezza circa l'individuazione del bene nel pignoramento)

### **2) Titolo e nota conformi, ma il bene così come identificato non corrisponde ad alcun bene al Catasto**

Caso di erronea indicazione del foglio o mappale: si segnala Cass n. 5002/2005 che in caso di conflitti tra due pignoramenti di cui uno su foglio errato ha ritenuto il primo pignoramento inefficace

### **3) Pignoramento riguarda bene indicato con dati identificativi catastali soppressi**

#### **- Ante pignoramento**

Verificare se l'identificativo catastale soppresso generi o meno una situazione di oggettiva incertezza nell'individuazione dell'immobile. Come? se vi è continuità con i dati attuali a catasto, senza che si generi confusione e incertezza non sia mutata consistenza del bene. Difatti la soppressione indica che quel dato non è attivo, ma da visura storica catastale riesco a rintracciare particella conseguente rispetto alla soppressione (cfr. Cass n. 2210/2014 esprime detti principi).

- Se indica nel quadro B la nuova particella nessun dubbio su individuazione del bene



Cfr. sul punto Cass. civ. ,sez. III, n. 7342/2022: «*In tema di pignoramento immobiliare, gli errori o le imprecisioni di identificazione del bene negli atti di provenienza sono di per sé irrilevanti rispetto ai terzi di buon fede che abbiano eseguito il pignoramento dopo aver diligentemente verificato i registri immobiliari, né l'indicazione nel pignoramento o nella sua nota di trascrizione di dati catastali non aggiornati ha alcun effetto invalidante, ove non vi sia comunque incertezza sulla fisica identificazione dei beni ed ove sussista continuità tra i dati catastali precedenti e quelli corretti al momento dell'imposizione del vincolo, sì che l'erroneità di per sé considerata non comporti alcuna confusione sui beni che si intendono pignorare*»

#### - **Nel corso del processo esecutivo**

Non rileva ai fini della validità del pignoramento e della nota di trascrizione, ma in ordine al bene posto in vendita e poi da trasferire. Verificare che nuovo dato identificativo catastale abbia continuità con il precedente, anche sotto il profilo della consistenza. SE vi è continuità nel DT dati catastali aggiornati (che peraltro dovrebbero essere stati segnalati in perizia di stima)

#### **4. Riduzione consistenza del mappale:**

A seguito di variazione catastale e frazionamento ridotta l'estensione. Il pignoramento si estende a vecchio mappale e a quello nuovo (anche se quest'ultimo non indicato?): dovrò verificare se è stata indicata l'estensione del mappale per non avere incertezze su bene identificato. SE non indicato non si estende, diversamente potrebbe ipotizzarsi di sì.

## **5. pignoramento avente ad oggetto il terreno, nonostante sullo stesso insista il fabbricato accatastato al CF.**

E' valido il pignoramento? Sì , ma va integrata la documentazione ipocatastale sui dati attuali per comprendere se vi sono formalità pregiudizievoli

Personalmente faccio effettuare una rinnovazione del pignoramento perché non è possibile effettuare trascrizione in rettifica sui dati attuali, ma avvenendo la consultazione dei registri su base personale , dovrebbe essere superflua se non vi è incertezza

## **6. soppressione per accorpamento del mappale**

Caso: pignorato sub. 3 , debitore accorpa sub 3 e 4 nel sub 5 .

O pignoramento dell'intero o diversamente annullare effetti variazione ove possibile ( se ad esempio le due unità sono rimaste distinte nonostante l'accorpamento) e nella stima tenere conto dei costi per dividere, tuttavia se alloggio non ha autonomia funzionale e costituisce una unità immobiliare non sarà possibile porlo in vendita.

## **7. Difformità tra consistenza materiale e dato catastale**

Indicati i confini di un bene , ma non pignorati tutti i subalterni riferiti a quel bene come descritto.

Prevale il dato catastale nell'individuare oggetto del bene. Creditore deve essere invitato a fare pignoramento integrativo .

Esempio villetta pignorata con indicazione dei confini e di alcuni mappali , ma omesso pignoramento dei mappali riferibili a giardino o ad autorimessa.

## L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CREDITORI E DEBITORI

- Nonostante l'art. 555 c.p.c. non lo dica espressamente, l'atto di pignoramento deve recare l'esatta identificazione dei soggetti creditori e debitori, a favore e a carico dei quali va poi eseguita la trascrizione.
- Il pignoramento è dunque invalido quando è erroneamente indicato il nominativo del creditore o del debitore e tale errore generi incertezza nell'individuazione delle parti.
- Pertanto se vi sia un'errata identificazione dei soggetti nel pignoramento, ma sia corretta nella nota di trascrizione, l'atto di pignoramento è invalido solo se vi è assoluta incertezza e deve essere tutto rinnovato con preventiva notifica del precetto.
- Se invece nell'atto di pignoramento risulta corretta e errata sia la nota di trascrizione basterà rettificare la nota di trascrizione.

## Pignoramento c.d. in rettifica

- Se l'atto di pignoramento presenta profili di invalidità sotto il profilo oggettivo o soggettivo, tal da ingenerare un'assoluta incertezza, il creditore deve rinnovare la notifica dell'atto di pignoramento. Questo pignoramento (impropriamente ed erroneamente chiamato in rettifica) costituisce un nuovo atto di pignoramento i cui effetti si produrranno per il debitore dalla notifica e per i terzi dalla trascrizione. Il precedente pignoramento invalido è inefficace (cfr. Cass. 5780/2017 secondo cui: *«In tema di esecuzione immobiliare, ove all'erronea indicazione, nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, dei dati identificativi dell'immobile staggito consegua un nuovo pignoramento, compiuto asseritamente in rettifica del precedente, il vincolo in tal guisa apposto al bene non è opponibile al terzo acquirente in forza di titolo trascritto anteriormente alla trascrizione del secondo pignoramento, il solo idoneo a produrre gli effetti anche sostanziali del pignoramento, con conseguente salvezza dei diritti "medio tempore" validamente acquisiti dai terzi»* )
- Conseguenza alla circostanza che trattasi di nuovo pignoramento che dovrà essere formato nuovo fascicolo del processo esecutivo con tutte le successive incombenze ex art. 557 c.p.c.

## Trascrizione del pignoramento

Il creditore ( se non vi procede ufficiale giudiziario), ottenuta la restituzione dell'atto di pignoramento notificato, procede alla trascrizione e all'iscrizione a ruolo del processo esecutivo dinanzi al Tribunale competente

Art. 2659 c.c. indica contenuto della nota di trascrizione

1) cognome, nome, data e luogo di nascita e codice fiscale del creditore e del debitore, nonché il regime patrimoniale delle stesse persone se coniugate, denominazione o ragione sociale, sede e codice fiscale delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni non riconosciute con l'indicazione per queste ultime e per le società semplici anche delle generalità delle persone che rappresentano secondo l'atto costitutivo;

2) il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data dello stesso;

3) il cognome e il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o autenticato le firme, o l'indicazione dell'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;

4) la natura (rustica o urbana), gli estremi catastali e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall'art. 2826.

L'omissione o l'inesattezza di alcune delle indicazioni richieste ai sensi degli artt. 2569 e 2560 c.c. non nuoce alla validità della trascrizione se non induce incertezza sui soggetti e sui beni e consente di identificare senza equivoci gli elementi essenziali del rapporto ( art. 2665 c.c.)

## **Nota di trascrizione del pignoramento**

Ancorché l'art. 557 c.p.c. non preveda che al momento dell'iscrizione a ruolo sia depositata anche la nota di trascrizione è fondamentale il suo deposito appena il creditore ne sia venuto in possesso ai fini:

- Di verificare che il pignoramento si sia perfezionato anche nei confronti dei terzi;
- Per verificare la validità del pignoramento in ordine alla corretta individuazione dei soggetti , del diritto e del bene pignorato:
- ai fini della menzione della esistenza di precedenti pignoramenti ex art. 561 c.p.c.;
- per provvedere sull'istanza di vendita (cass. 7998/2015).

**Stante la natura di fattispecie a formazione progressiva, il pignoramento produce i suoi effetti nei riguardi dei terzi solo dalla trascrizione.**

Ai fini dell'opponibilità ai terzi del pignoramento, la giurisprudenza in modo consolidato afferma il **c.d. principio di autosufficienza della nota** (*«Per stabilire se e in quali limiti un determinato atto trascritto sia opponibile ai terzi deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, dovendo le indicazioni riportate nella nota stessa consentire di individuare, senza possibilità di equivoci e di incertezze, gli estremi essenziali del negozio ed i beni ai quali esso si riferisce, senza necessità di esaminare anche il contenuto del titolo, che insieme con la nota, viene depositato presso la conservatoria dei registri immobiliari»* (cass. 18892/2009, ma anche 11687/2018. n. 4842/2019)

Cass. 20543/2019 si è pronunciata in punto di rilevanza del quadro D affermando che *«può quindi sopperirsi ad eventuali carenze della nota mediante elementi univoci ricavabili dalle menzioni contenute nel quadro relativo alla descrizione dell'oggetto o nel quadro "D" della nota stessa, non potendo prescindere dalle suddette indicazioni al fine di stabilire se sussista quel grado di incertezza che legittima la pronuncia di nullità»*

Di conseguenza, il terzo che consulta i registri immobiliari per individuare l'oggetto del pignoramento è tenuto a conoscere solo ciò che emerge dalla nota e non ha l'onere di esaminare il contenuto del titolo o altri elementi estranei ad essa.

## **Pignoramento invalido e nota di trascrizione corretta.**

Come noto, l'atto di pignoramento deve essere trascritto. La nota, il cui contenuto è previsto dall'art. 2659 c.c., deve essere conforme all'atto di pignoramento che costituisce il titolo da trascrivere.

- Laddove il pignoramento sia invalido dal punto di vista della individuazione del diritto, la circostanza che la nota di trascrizione sia corretta non rileva perché è difforme dal titolo.
- Laddove il pignoramento cada genericamente su intera proprietà senza indicazione della quota e vi sia nota di trascrizione difforme. Si segnala nuovamente cass. 6833/2015 secondo cui «Il pignoramento di beni appartenenti solo in quota all'esecutato è nullo ove, nel relativo atto, non sia indicata la misura di quest'ultima; qualora, peraltro, la quota dell'esecutato si ricavi con chiarezza dalla nota di trascrizione, la reciproca interazione tra i due atti consente di escludere ogni incertezza sull'identificazione del diritto assoggettato ad esecuzione, sicché, anche in ragione del principio di conservazione degli atti del processo, non può essere dichiarata la nullità dell'atto di pignoramento, in dipendenza di una lacuna solo originaria».

**Da tale pronuncia si ricava che la natura del pignoramento come fattispecie a formazione progressiva ha rilievo anche nel valutarne la sua validità con riferimento all'oggetto e ai soggetti. Laddove l'atto presenti profili di incertezza e, quindi di invalidità, ma la nota consenta di risolverli, in virtù dell'art. 156 c.p.c. potrà ritenersi sanato il profilo di invalidità.**

## **Pignoramento valido e nota di trascrizione errata**

- Il creditore può rinnovare la trascrizione, ma il pignoramento produrrà i suoi effetti nei confronti dei terzi dalla nuova e corretta trascrizione.

## **Pignoramento invalido e nota di trascrizione errata**

- non c'è possibilità di sanatoria. L'atto di pignoramento è invalido ed il giudice dovrà dichiarare improseguibile il processo esecutivo ed ordinarne la cancellazione.



## **ART. 2668 TER C.C. : TRASCRIZIONE HA EFFICACIA VENTENNALE.**

Necessità che sino all'emissione del DT vi sia una trascrizione valida ed efficace (ossia sino alla chiusura della fase di liquidazione del bene).

Laddove prima della chiusura della fase liquidatoria venga meno il pignoramento senza che sia intervenuta rinnovazione del pignoramento, il GE dovrà rilevarlo anche d'ufficio e disporre la chiusura anticipata del processo esecutivo in quanto è come se fosse venuto a mancare un tassello della fattispecie a formazione progressiva. Secondo una diversa impostazione, non accolta da giurisprudenza, il creditore, purché il debitore non abbia medio tempore disposto del bene, potrebbe procedere ad una nuova trascrizione.

## **Quando deve essere ordinata la cancellazione della trascrizione del pignoramento?**

- In tutti i casi in cui giudice dichiara improseguibilità del processo esecutivo (ipotesi di c.d. estinzione atipica) nonché allorquando dichiara estinzione del processo esecutivo (ipotesi di estinzione tipica)
- Con ordinanza, previa audizione delle parti ( ex art. 172 disp att. c.p.c.)

Si segnala cass. 23941/2023 secondo cui *«la cancellazione della trascrizione del pignoramento, benché essa vada sempre ordinata quale conseguenza della chiusura anticipata del processo esecutivo, come del resto della sua estinzione in senso tecnico, possa in concreto avvenire solo una volta divenuto definitivo il provvedimento che ne costituisce il presupposto, per mancata opposizione (o del reclamo, trattandosi di estinzione in senso tecnico) nei termini, ovvero in conseguenza del rigetto, con sentenza definitiva, dell'opposizione o del reclamo che siano stati in concreto proposti avverso lo stesso»*.

Difatti, una volta cancellata la trascrizione, ove dovesse essere accolta opposizione o reclamo, non potrebbe rivivere la trascrizione, bensì dovrebbe essere effettuata nuova trascrizione con effetti ex nunc , che potrebbe determinare, in pregiudizio dei terzi di buona fede che abbiano frattanto operato trascrizioni in proprio favore, la conservazione, ex tunc, degli effetti della prima trascrizione, come se essa non fosse stata mai cancellata.



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
M I L A N O



# Soggetti legittimati dal lato attivo e passivo del processo esecutivo

Per verificare correttezza dei soggetti individuati nell'atto di pignoramento dal lato attivo e passivo cosa devo controllare?

- Titolo esecutivo: rappresentazione soggetto creditore e debitore
- Se non vi è coincidenza ? Verificare se vi è stato mutamento nella situazione sostanziale dal lato passivo e attivo. Verificare se sia idoneo il titolo esecutivo azionato ad essere utilizzato da soggetto diverso o nei confronti di soggetto diverso da quello indicato nel titolo esecutivo.

## **Di regola il titolo esecutivo normalmente consente l'identificazione del soggetto creditore e debitore (c.d. principio della rappresentatività del titolo)**

Cosa succede se vi è un mutamento nella situazione giuridica sostanziale e le risultanze formali del titolo non rappresentano più il rapporto credito - debito?

E' possibile utilizzare il titolo esecutivo o è necessario munirsi di un nuovo titolo esecutivo in quanto il precedente è inidoneo a sorreggere l'azione esecutiva?

Per dare risposta a tali quesiti occorre esaminare le norme previste dal legislatore e che disciplinano detto fenomeno successorio dal lato attivo e passivo.

**Vengono in rilievo con riferimento alla successione dal lato attivo o passivo:**

- **nel corso del processo di cognizione ed esecutivo gli artt. 110 e 111 c.p.c.,**
- **per la fase preprocessuale del giudizio esecutivo gli artt. 475 e 477 c.p.c.**

Sin d'ora si può affermare che il principio di generale rappresentatività del titolo è derogato da queste norme.

## Efficacia soggettiva del titolo

Scenari ipotizzabili:

- A) Mutamento della titolarità nel corso del processo di cognizione in cui si è formato titolo. Interpretazione del titolo ed individuazione del soggetto creditore e debitore nei cui confronti il titolo si è formato
- B) La successione della posizione creditoria e debitoria prima dell'instaurazione del processo esecutivo
- C) La successione nella posizione creditoria e debitoria durante il processo esecutivo

Con riferimento ad ipotesi A) se la successione nel rapporto sostanziale è intervenuta nel processo in cui si è formato il titolo esecutivo giudiziale, il titolo si è formato anche nei confronti del successore (art. 111 ultimo comma c.p.c. ), ancorché il titolo non lo specifichi. Le norme di riferimento sono gli artt. 110 e 111 c.p.c.

Con riferimento ad ipotesi B) vengono in rilievo gli artt. 475 e 477 c.p.c.

Con riferimento ad ipotesi C) vengono in rilievo gli artt. 110 e 111 c.p.c.

## **B) Art. 475 c.p.c.: regola il fenomeno successorio prima dell'instaurazione del processo esecutivo e la portata soggettiva del titolo dal lato attivo**

La norma prevedeva per le sentenze ed i provvedimenti giudiziario, nonché gli atti stragiudiziali ricevuti da notaio o da altro p.u. che per valere come titolo esecutivo a favore della parte della quale sono stati pronunciati o è stata stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, dovessero essere muniti della formula esecutiva (disposizione applicabile agli atti di precetto notificati sino al 28.2.2023).

Attualmente è stata abrogata la spedizione in forma esecutiva ed i titoli sopra menzionati per valere come titolo esecutivo in favore dei quali sono stati pronunciati o è stata stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale.

La modifica normativa non muta l'interpretazione già diffusa in precedenza, ossia che in assenza di specificazione della norma si ritiene che valga sia per ipotesi successoria *inter vivos che mortis causa*.

Disposizione vale per tutti i titoli esecutivi (giudiziali e stragiudiziali)

## **Art. 477 c.p.c.: regola il fenomeno successorio prima dell'instaurazione del processo esecutivo e la portata soggettiva del titolo dal lato passivo del rapporto obbligatorio**

Il titolo esecutivo formato contro il defunto ha efficacia contro gli eredi e la successione nella posizione debitoria è sempre possibile in capo a chi abbia assunto la qualità di erede e non nei confronti di coloro che siano solo chiamati all'eredità.

Tuttavia la norma è interpretata ampiamente, anche nei confronti dei successori *inter vivos*.

Difatti l'art. 111, co. IV. c.p.c. consente di far valere la sentenza pronunciata contro il dante causa anche nei confronti dell'avente causa

Quindi il creditore può agire nei confronti non solo del defunto, ma anche in danno di colui che è subentrato per fatto diverso dalla successione ereditaria nella posizione dell'obbligato

## **Laddove i chiamati all'eredità non accettino l'eredità e non siano nel possesso dei beni si può richiedere la nomina del curatore dell'eredità giacente (art. 528 c.c.)**

Il legislatore, utilizzando nel primo comma dell'articolo 477 c.p.c. il termine "eredi" nello stretto significato giuridico suo proprio, ha stabilito la estensibilità della efficacia esecutiva del titolo, già formatosi contro il defunto, per i fini perseguiti con la notifica di esso e del precetto, esclusivamente nei confronti dei chiamati all'eredità che, avendo accettato espressamente o tacitamente l'eredità medesima, si trovino, al momento della notificazione, nella posizione di titolari del debitore ereditario dal lato passivo e, conseguentemente, di legittimati a subirne l'adempimento per via coattiva, con la ulteriore conseguenza per cui, in caso contrario, il creditore può tutelarsi a norma dell'articolo 528 c.c. chiedendo al tribunale competente la nomina di un curatore dell'eredità

Quindi, se i chiamati all'eredità non hanno accettato e non sono nel possesso dei beni, il creditore non può utilizzare titolo esecutivo nei loro confronti. Può prima dell'inizio dell'esecuzione: valutare *actio interrogatoria* ex art. 488 c.p.c.; nomina curatore eredità giacente ex art. 528 c.p.c. ed in caso di sua nomina titolo esecutivo, atto di precetto e pignoramento sarà notificato nei suoi confronti.

## **Verifica circa l'efficacia espansiva soggettiva del titolo**

La qualità di successore in capo all'esecutato non deve essere dimostrata dal creditore precedente, ma costituisce motivo di opposizione all'esecuzione da parte del soggetto che contesti di essere soggetto all'efficacia esecutiva del titolo.

Sempre possibile rilievo d'ufficio, in quanto la sussistenza di un titolo esecutivo idoneo nei confronti del soggetto passivo costituisce una condizione dell'azione esecutiva (nulla executio sine titulo)

## **Cosa avviene in caso di titolo formato nei confronti di una società di capitali o di persone nel caso in cui intervenga la cancellazione dal registro delle imprese?**

**Cass. civ, sez. II, n. 18923/2013:** si tratta quindi di fermare l'attenzione **sull'estensione dell'efficacia soggettiva del titolo esecutivo di formazione giudiziale** (cui è assimilabile il lodo arbitrale esecutivo); in particolare, va indagato il **fenomeno dell'esecuzione da intraprendersi non tanto e non solo nei confronti di un soggetto che non sia indicato nel titolo esecutivo, ma specificamente nei confronti di colui che sia succeduto nella situazione sostanziale dopo la formazione del titolo stesso, ex latere debitoris**. Questa individuazione del campo d'indagine consegue alla lettura che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 6070/13, hanno dato al fenomeno dell'estinzione della società e del trasferimento dei debiti che vi facevano capo ai soci, illimitatamente o limitatamente responsabili (per questi ultimi, nei limiti della quota di liquidazione), secondo un meccanismo di natura successoria riconducibile a quello espressamente previsto dall'art. 110 cod. proc. civ. Quest'ultima norma disciplina il fenomeno successorio lite pendente. 3.2.- Occorre, allora, verificare se vi siano delle norme di diritto positivo che consentano di estendere l'efficacia specifica di titolo esecutivo, in particolare dal lato passivo, a determinati soggetti che, pur non essendo indicati come parti nel titolo, rientrino comunque tra coloro ai quali si estende l'efficacia di giudicato del titolo di formazione giudiziale. Per la successione avvenuta dopo la formazione del titolo, ma prima dell'inizio del processo esecutivo, vengono in considerazione le disposizioni dell'art. 475 c.p.c., comma 2, e art. 477 cod. proc. civ..

**Il problema dei limiti dell'estensione soggettiva del titolo esecutivo costituito dalla sentenza di condanna passata in giudicato è risolto, quanto al lato attivo di tale estensione, dall'art. 475 c.p.c., comma 2, il quale prevede che la spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi sia alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento (o stipulata l'obbligazione) sia ai suoi successori, senza distinguere tra successori a titolo universale e successori a titolo particolare, per atto tra vivi o a causa di morte.** Ciascuno di questi soggetti può giovare dell'estensione degli effetti del giudicato favorevole contenuto nella sentenza fatta valere come titolo esecutivo e può chiedere la spedizione del titolo in forma esecutiva in suo favore (cfr. Cass. n. 610/81). **Più articolata è la questione quando si tratti del lato passivo di detta estensione, cioè dell'esecuzione da condursi contro il successore del soggetto che figura come obbligato nel titolo esecutivo. L'art. 477 cod. proc. civ. prevede e disciplina soltanto l'efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi. Non vi sono norme che regolino tale fenomeno successorio quando si verifichi per atto tra vivi, a titolo universale (come nel caso della fusione societaria, ma anche - come si è detto - nel caso dell'estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese) o a titolo particolare (nonché mortis causa a titolo particolare).**

## Segue:

In dottrina, vi è stato chi ha sottolineato il carattere eccezionale dell'art. 477 cod. proc. civ. - quale si desumerebbe dalla deroga al principio della cartolarità e dalla contrapposizione alla generica indicazione dell'art. 475 cod. civ. - sia per escludere che il titolo formatosi nei confronti di un soggetto plurimo (come il condominio o la società di persone) possa essere fatto valere contro ciascuno dei componenti del gruppo rimasti estranei al processo dei formazione del titolo, sia per escludere l'estensione della norma per analogia alla successione a titolo particolare o universale inter vivos. Inoltre, la differenza sostanziale tra tale successione e la successione ereditaria ha indotto a sostenere anche l'impossibilità dell'interpretazione estensiva della norma. Per contro, altra, prevalente, dottrina valorizza esigenze di simmetria del sistema, quanto ai rapporti tra l'art. 475 cod. proc. civ. e l'art. 477 cod. proc. civ., ovvero esigenze di parità di trattamento, quanto ai rapporti tra le diverse forme di successione, ed ammette l'estensione dell'efficacia del titolo esecutivo non solo a favore, ma anche contro i successori, a titolo universale e particolare, inter vivos (nonché a titolo particolare mortis causa), superando così la lettera della norma.

La giurisprudenza di questa Corte è nel senso che la portata dell'art. 477 cod. proc. civ. non sia limitata a quella risultante dalla lettera della norma. L'estensione soggettiva del titolo esecutivo costituito dalla sentenza di condanna è stata affermata sia nei confronti del successore a titolo particolare dell'obbligato indicato nel titolo (cfr. Cass. n. 8056/01, n. 601/03, n. 13914/05, nonché di recente Cass. n. 3643/13) che nei confronti dei componenti del soggetto plurimo contemplato nel titolo esecutivo (cfr., per il condominio, Cass. n. 20304/04; per la società di persone, Cass. n. fi / 7353/97, n. 5884/99, n. 613/03, n. 19946/04, n. 6734/11, n. 11311/11, n. 23749/11, già citate). I precedenti da ultimo menzionati, tutti relativi al fenomeno dell'estensione ai soci illimitatamente responsabili del titolo esecutivo formatosi contro la società di persone, fanno leva sull'art. 477 cod. proc. civ., interpretato estensivamente. A maggior ragione questa interpretazione s'impone nella fattispecie oggetto del presente ricorso dopo che le Sezioni Unite hanno esteso al fenomeno estintivo delle società, pur volendo rifiutare improprie suggestioni antropomorfe derivanti dal possibile accostamento tra l'estinzione della società e la morte di una persona fisica (Cass. S.U. n. 6070/13 cit., in motivazione), la disciplina dell'art. 110 cod. proc. civ. in pendenza di processo. Per quanto già detto, la norma corrispondente, a fini esecutivi, non può che essere, appunto, l'art. 477 cod. proc. civ.. In conclusione, va affermato il seguente principio di diritto: la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della fictio iuris contemplata dalla L. Fall., art. 10). Pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dall'art. 299 c.p.c. e segg., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ.; qualora l'evento si sia verificato quando si sia definitivamente formato il titolo esecutivo giudiziale nei confronti della società, il titolo esecutivo contro quest'ultima ha efficacia contro i soci, ai sensi dell'art. 477 cod. proc. civ.. Nei confronti dei soci l'azione esecutiva può essere intrapresa, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; nel caso di società in accomandita semplice cancellata dal registro delle imprese dopo la formazione del titolo esecutivo, l'azione esecutiva da parte del creditore sociale potrà essere direttamente intrapresa, sulla base del medesimo titolo, contro i soci accomandanti nei limiti della quota di liquidazione.

## **C) Artt. 110 e 111 c.p.c.**

Si applicano al processo esecutivo?

### **Art. 110 c.p.c. risposta affermativa**

Se dovesse morire il creditore o il debitore il processo può essere proseguito dagli eredi del creditore o nei confronti degli eredi del debitore, ma non si applica l'art. 299 c.p.c. e quindi il processo non è interrotto (sul punto è unanime la giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass. 15080/2021; Cass. 5721/1994; cass 37729/2022 ).

Le ragioni della inapplicabilità dell'istituto dell'interruzione al processo esecutivo si rinvencono nella circostanza che *L'azione esecutiva si esercita e si svolge in un processo non caratterizzato da formale contraddittorio in quanto essa non è volta all'accertamento della fondatezza di una pretesa, ma è direttamente volta a conseguire la realizzazione essendone già stato accertato il fondamento.*

## **Art. 111 c.p.c.: risposta positiva circa l'applicabilità al processo esecutivo ma con adattamenti**

La giurisprudenza di legittimità ritiene che:

Cass. 15622/2017: *«in pendenza del processo esecutivo, la successione a titolo particolare nel diritto del creditore procedente non ha effetto sul rapporto processuale che, in virtù del principio stabilito dall'art. 111 c.p.c. - dettato per il giudizio contenzioso ma applicabile anche al processo esecutivo - continua tra le parti originarie; pertanto, in caso di cessione del diritto di credito per il quale è stato promossa espropriazione forzata, il cedente mantiene la legittimazione a proseguire il processo, salvo che il cessionario si opponga»*

Cass 7780/2016: *«In materia di esecuzione forzata, in caso di cessione del credito in pendenza di processo esecutivo, il cessionario che eserciti la facoltà di intervenire in giudizio, ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c., non è tenuto al deposito di un nuovo ricorso, contenente gli elementi previsti dall'art. 499, comma 2, c.p.c., ma può manifestare la volontà di subentrare in luogo del cedente, dando prova del negozio di cessione ed avvalendosi dell'assistenza di un difensore munito di procura alle liti, con qualsiasi modalità che risulti idonea a non ledere i diritti del debitore o degli altri creditori.»*



## La successione della posizione creditoria nello svolgimento del processo esecutivo

- Successione dal lato attivo per trasferimento del diritto *inter vivos* (cessione): si applica art. 111 c.p.c. con dovuti aggiustamenti. Può proseguire tra le parti originarie o diversamente può intervenire il cessionario. In caso di intervento del cessionario tuttavia si ritiene che si verifichi un'estromissione automatica non potendo entrambi i creditori dare impulso all'esecuzione.
- Se la successione nella titolarità della pretesa creditoria avviene per causa di morte, il processo esecutivo può proseguire su impulso degli eredi del creditore che lo ha iniziato, senza che vi sia interruzione



## La successione nella posizione debitoria nello svolgimento del processo esecutivo

- Se la successione dal lato passivo avviene per causa di morte, il processo esecutivo prosegue nei confronti degli eredi del debitore, senza che vi sia interruzione. In caso di chiamati all'eredità che non accettino l'eredità e non siano nel possesso dei beni, si può instare per la nomina di un curatore dell'eredità giacente solo ove sia necessaria la partecipazione degli eredi al processo esecutivo.
- Successione dal lato passivo per trasferimento del diritto *inter vivos* : si verifica quando viene trasferita la res pignorata. Chi rimane il soggetto passivo della procedura? Il debitore ovvero il nuovo proprietario? Sovviene l'art. 2913 c.c. che sanziona con l'inefficacia gli atti dispositivi del debitore successivi al pignoramento. Si tratta di inefficacia relativa perché atto è valido, ma non opponibile al creditore pignorante. Pertanto vi è un'insensibilità della procedura esecutiva alla modificazione per atto *inter vivos* della titolarità del diritto pignorato dal lato passivo. Può proseguire tra le parti originarie